



INTENSIVAMENTE INSIEME

STATUTO ASSOCIAZIONE "INTENSIVAMENTE INSIEME ODV"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata:
"Intensivamente Insieme OdV".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2 – SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede in Monza.

Essa ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici.

L'organo amministrativo ha il potere di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Per il trasferimento in altro Comune, così come per l'istituzione di sedi secondarie sarà competente l'assemblea.

Art. 3 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale al fine di potenziare e migliorare l'assistenza – prevalentemente all'interno della UO di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia della Fondazione MBBM dell'Ospedale di Monza – ai neonati e lattanti bisognosi di cure, nell'ottica della "Family Centered Care", nonché a sostenere i genitori ed i familiari dei pazienti ricoverati.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- Intervento e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché' dei diritti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché' attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare svolge le seguenti attività:

- la promozione di iniziative per migliorare l'assistenza e la cura dei piccoli pazienti (neonati a termine, neonati pretermine e lattanti);
- l'organizzazione di interventi di sostegno a favore dei genitori e dei familiari dei pazienti ricoverati, compresa l'assistenza morale e l'aiuto sociopsicologico;
- la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla nascita prematura, sulle patologie neonatali e sulle patologie critiche del lattante, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge. A tal fine l'Associazione potrà ricorrere ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi: stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- la promozione della ricerca in campo neonatologico;
- la promozione e la realizzazione di iniziative volte al miglioramento della formazione tecnico-professionale del personale dedicato alla cura del neonato e del lattante critico;
- la promozione e la realizzazione di iniziative per il potenziamento e miglioramento delle strutture e delle strumentazioni per la cura dei medesimi pazienti;
- il finanziamento di borse di studio;
- la realizzazione di materiale didattico - informativo di supporto alla propria attività;
- partecipare a bandi, concorsi e ogni altra forma di attribuzione contributi, donazioni o finanziamenti da parte di enti terzi a favore delle proprie attività istituzionali;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatari a, usufruttuaria o comunque posseduti;
- costruire, acquistare, e affittare immobili da utilizzare esclusivamente per l'esercizio della propria attività;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Le quote associative annuali devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 6 – SOCI

Sono soci dell'associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, presentando domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'associazione si compone di soci che si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci benemeriti;
- soci ordinari;

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci benemeriti quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per aver contribuito, in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti.

Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino, nei limiti delle singole possibilità, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. È prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo.

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Ogni socio può pertanto recedere dall'Associazione:

- a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'anno in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'anno in corso;
- b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa in qualsiasi momento dell'anno.

La partecipazione cessa inoltre:

per morte, per morosità o esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono agli obblighi inerenti alla qualità di associato o agli altri impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Costituiscono obblighi degli associati:

- a) il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto; dette quote sono non rivalutabili e intrasferibili per atto inter vivos; sono invece trasferibili a causa di morte;
- b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

I soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e a una condotta conforme ai principi della lealtà, possono essere esclusi a norma del precedente articolo. L'Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:

- organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci;



INTENSIVAMENTE INSIEME

- libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di voto;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera / fax / mail spedita a ciascuno dei soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, spediti almeno due giorni prima.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È tuttavia riservato agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, salvo quanto stabilito per le modificazioni dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'Associazione, sono adottate:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a undici membri, scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In qualunque caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni scientifiche o consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. La commissione sarà presieduta dal Presidente nominato dai membri della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo; dispone validamente della firma sociale; coordina e dirige i lavori del consiglio direttivo.

Ha facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal consiglio direttivo.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.



INTENSIVAMENTE INSIEME

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 12 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo Controllo e Revisione (se nominato).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.



INTENSIVAMENTE INSIEME

Art. 12 BIS – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 13 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.